

IMPOSTE E TASSEdi **ALBERTO TEALDI****Il fondo perduto spetta anche a (quasi) tutti gli agricoltori**

Gli imprenditori agricoli rientrano a pieno regime tra i beneficiari indipendentemente dal loro inquadramento fiscale. Tra i casi particolari soccida, agriturismo e vendita diretta

Nel "fondo perduto" previsto dall'art. 25 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) rientrano anche gli **imprenditori agricoli**, siano essi singoli o associati e indipendentemente dal fatto che determinino il reddito su base catastale o in via analitica. Il fondo in commento **sostituisce** per il mese di maggio il **contributo erogato dall'Inps** per i mesi di marzo e aprile. Il modello di istanza, le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per l'invio sono state emanate dall'Amministrazione Finanziaria con il provvedimento 10.06.2020. Nella giornata del 13.06 poi l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 15/E con ulteriori indicazioni per determinare chi ne avrà diritto, citando in modo esplicito che può essere richiesto anche dai titolari di reddito agrario.

Pertanto, vi rientrano a pieno titolo le **aziende agricole** che:

• **non abbiano avuto nell'anno 2019 ricavi superiori a 5.000.000,00 euro** ;

• **abbiamo conseguito nel mese di aprile 2020 un fatturato inferiore di almeno 2/3 rispetto al fatturato del mese di aprile 2019.**

Per determinare l'importo dei ricavi 2019 viene indicato nella circolare che le aziende agricole che determinano il reddito **su base catastale** devono necessariamente fare riferimento ai **ricavi annotati nelle scritture contabili** o, in mancanza, al **volume d'affari indicato nella dichiarazione Iva 2020** per l'anno 2019.

Possono accedere al fondo perduto anche gli **imprenditori agricoli in regime di esonero**, vale a dire che realizzano un volume d'affari non superiore a 7.000,00 euro, costituito da almeno i 2/3 dalla cessione di prodotti agricoli di cui alla Tabella A, parte prima, allegata al D.P.R. 633/1972. Tali soggetti sono esonerati dagli adempimenti ai fini Iva e per le cessioni sono esclusivamente tenuti a conservare le autofatture emesse dagli acquirenti; quindi, per determinare il calo aprile 2020 su aprile 2019, dovranno basarsi esclusivamente sulle **autofatture** medesime.

Considerata la particolarità dell'attività agricola e la **stagionalità** di alcune colture, risulterà molto variegata la platea degli imprenditori agricoli che potranno percepire il contributo. Chi svolge in via quasi esclusiva l'attività di coltivazione di cereali, di frutta o di alcune varietà di verdura ha i propri ricavi in un periodo dell'anno diverso da quello preso in esame, che presumibilmente saranno pari a zero e, quindi, non beneficerà del contributo. Discorso diverso invece per chi trasforma il proprio prodotto e poi lo vende continuativamente come gli imprenditori vitivinicoli, chi effettua la vendita diretta di prodotti derivanti dalla trasformazione del latte (o cede direttamente il latte), chi ha un'attività connessa come quella agrituristica e in generale chi fa allevamento.

Proprio nel caso dell' **allevamento** si presenta la frequente casistica dell'imprenditore agricolo soccidario con contratto di soccida monetizzata. I compensi che percepisce sono fuori campo Iva ai sensi dell'art. 2, D.P.R. 633/1972 e non rientrano nel volume d'affari dell'azienda, di conseguenza non rientrano nella determinazione degli importi rilevanti ai fini del calcolo del fondo perduto, con il risultato che per tale attività l'imprenditore agricolo rimane escluso dalla portata della norma.